

*Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69
coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98
recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*

Sintesi delle disposizioni di possibile interesse per il settore:

ART. 5 (Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica)

La norma ha introdotto delle modifiche alle modalità di determinazione delle tariffe connesse agli impianti in regime di CIP6, prevedendo una parziale deroga per “gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti” in esercizio da non più di otto anni.

In particolare, è stato previsto che per tali impianti, fino alla fine del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del Decreto, il valore del “costo evitato del combustibile” è determinato sulla base del paniere di riferimento individuato ai sensi dell'art. 30, comma 15, della Legge 99/2009 in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60%. Inoltre, è stato espressamente precisato che “per gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti” il valore del “costo evitato del combustibile” è determinato sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60% fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio.

Da ultimo, si segnala che ai sensi del comma 7-bis, ai titolari di “impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili” – entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 -, è stato attribuito il diritto di opzione (in alternativa al mantenimento al diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica) per un incremento del 20% dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1 settembre 2013 e del 10% per un ulteriore, successivo periodo di un anno. L'opzione dovrà essere comunicata al GSE entro il 21 novembre 2013.

ART. 26 (Proroghe in materia di appalti pubblici)

Si segnala che al primo comma è stato previsto che gli obblighi informativi posti a carico delle stazioni appaltanti relativamente all'anno 2012 - consistenti nella pubblicazione all'interno dei propri siti web istituzionali (ai sensi della Legge 190/2012) di una serie di informazioni relative alle procedure di gara – saranno oggetto di un'unica pubblicazione che conterrà anche i dati relativi all'anno 2013.

ART. 26-bis (Suddivisione degli appalti in lotti)

Con il primo comma è stata introdotta una modifica all'art. 2, comma 1-bis, del Codice degli Contratti Pubblici, consistente nell'introduzione a carico della stazione appaltante dell'obbligo di motivazione “circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti”.

Con il secondo comma è stato espressamente precisato che l'AVCP è chiamata a esercitare le proprie funzioni di vigilanza anche in relazione alla “tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali”. Da ultimo, ai sensi della previsione contenuta al terzo comma, la stazione appaltante dovrà specificare, in sede di invio di informazioni all'Osservatorio dell'AVCP, anche “l'eventuale suddivisione in lotti”.

ART. 31 (Semplificazioni in materia di DURC)

- **comma 2:** è stata introdotta una significativa modifica all'art. 38, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, precisando espressamente che: “resta fermo per le stazioni appaltanti e per

gli enti aggiudicatori il l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva". Parimenti significativa la precisazione introdotta all'art. 118, comma 6, secondo cui: "Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori".

- **comma 3:** è stata disciplinata l'ipotesi in cui il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici "trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza". In tali ipotesi: "Il pagamento... è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ...".
- **comma 4:** è stato precisato che le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il DURC d'ufficio:
 - a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva di non aver commesso violazioni gravi... alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (art. 38, c.1, lett. 1 del già citato Codice);
 - b) per l'aggiudicazione definitiva (art. 11, c. 8 del Codice);
 - c) per la stipula del contratto;
 - d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
 - e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
- **comma 5:** prevede che il DURC ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. Inoltre lo stesso non dovrà più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione e stipula e potrà essere utilizzato anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.
- **comma 8:** è stato precisato che nel caso in cui gli enti competenti riscontrino la mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, ne informano l'interessato o il suo consulente del lavoro mediante posta elettronica e lo invitano a regolarizzare la propria posizione entro un massimo di 15 giorni.

Da ultimo, si segnala che le disposizioni in materia di DURC troveranno applicazione anche in relazione alle materie delle agevolazioni normative e contributive sul lavoro, sulla legislazione e dei finanziamenti regionali, statali e comunitari.

ART. 32 (Semplificazioni di adempimenti formali in materia di lavoro). Le misure di semplificazione previste mirano, nelle intenzioni del legislatore, all'agevolazione ed alla semplificazione degli oneri burocratici a carico delle imprese.

- **comma 1, lett. b):** è stato previsto che con Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, saranno individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali di settore dell'INAIL. I datori di lavoro delle aziende che operano in tali settori potranno effettuare la valutazione del rischio utilizzando uno specifico "modello semplificato" che sarà allegato al decreto.
- **comma 1, lett. a):** sempre in relazione ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie

professionali", è previsto che in relazione al DUVRI (documento di valutazione rischi da interferenza – necessario qualora nello stesso ambiente operino soggetti appartenenti a più imprese) il datore di lavoro potrà, in alternativa alla predisposizione del sopra richiamato documento, nominare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate, per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento con le altre imprese.

- **comma 1, lett. f):** in tema di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro è stata disposta la riduzione da 60 giorni a 45 dei termini per l'effettuazione della prima verifica periodica. E' stato altresì introdotto l'obbligo per i soggetti pubblici di comunicare al datore di lavoro, entro il termine di 15 giorni, l'impossibilità di effettuare la verifica di propria competenza, In caso di comunicazione negativa o comunque dopo 45 giorni, il datore di lavoro potrà rivolgersi, a sua scelta, a soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche.
- **comma 1, lett. h):** in relazione ai cantieri temporanei e mobili saranno adottati – con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti – modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera.
- **comma 6:** sono state introdotte misure di semplificazione in materia di denuncia di infortuni. Nello specifico la norma – che entrerà in vigore sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto di definizione delle modalità tecniche di funzionamento del sistema – è finalizzata ad assicurare maggiore celerità nelle comunicazioni, attraverso la previsione secondo cui l'INAIL provvederà alla trasmissione delle denunce per via telematica all'autorità di PS, all'ASL ed alle altre autorità competenti.
- **comma 7-bis:** è stata apportata una modifica all'articolo 82 del Codice dei Contratti Pubblici. Nello specifico, nell'ambito della disciplina del criterio dell'offerta al "prezzo più basso" è stato inserito il comma 3-bis, ai sensi del quale: *"Il prezzo piu' basso e' determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"*.

ART. 41 (Disposizioni in materia ambientale).

- **comma 1:** ha riscritto la previsione contenuta all'art. 243 del Codice dell'Ambiente al fine di semplificare la disciplina delle acque di falda emunte nell'ambito di interventi di bonifica su siti contaminati, chiarendo la non applicazione della disciplina in materia di rifiuti: alle acque emunte convogliate con determinate modalità e previo trattamento di depurazione. Tali acque sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla Parte III del Codice, che, tra l'altro, contiene la disciplina degli scarichi idrici. Inoltre, è stato specificato che per eliminare o isolare le fonti di contaminazione delle acque di falda emunte si può ricorrere anche mediante ai trattamenti previsti dall'art. 242 del Codice dell'Ambiente (che disciplina interventi di bonifica o di messa in sicurezza) mentre viene eliminato il riferimento alla possibilità di procedere in subordine alla bonifica tramite barriera fisica o idraulica.

- **comma 2:** novella l'articolo 184-*bis* del Codice dell'Ambiente, limitando l'applicazione del D.M. 161/2012 (regolamento recante la disciplina delle terre e rocce da scavo) alle sole terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a VIA o ad AIA. E' stata, altresì, precisato che il sopra richiamato D.M. non si applica alle ipotesi disciplinate all'art. 109 del Codice dell'Ambiente (relativo ai materiali di escavo di fondali marini, inerti, materiali geologici inorganici e manufatti, ecc.).
- **comma 3:** modifica la disciplina delle matrici materiali da riporto introdotta dall'art. 3 del D.L. 2/2012, per un verso, novellando la definizione direttamente nella norma (non facendo più rinvio alla disciplina dettagliata del D. M. 161/2012) e, dall'altro, introducendo la sottoposizione di tali matrici a test di cessione.
- **comma 3-bis:** introduce una disciplina specializzata finalizzata a consentire – a determinate condizioni – l'utilizzo dei materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale (SIN), per la realizzazione, nell'ambito delle medesime aree minerarie dei seguenti interventi: reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari; altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali.
- **comma 3-ter:** consente, quando ricorrano determinate condizioni, la restituzione agli usi legittimi delle aree sulle quali insistono i materiali di cui al precedente comma 3-*bis*.
- **comma 5:** novella il comma 359 dell'art. 1 della legge 228/2012 (legge di stabilità) al fine di chiarire i poteri attribuiti al Commissario, nominato con il D.M. 3 gennaio 2013 per fronteggiare la situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della Provincia di Roma.
- **comma 6:** detta disposizioni volte alla nomina, con decreti del Ministro dell'Ambiente, di uno o più Commissari ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli enti competenti in via ordinaria alla realizzazione e l'avvio della gestione degli impianti nella Regione Campania, già previsti e non ancora realizzati e alle altre iniziative strettamente strumentali e necessarie. Nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati sono stati inseriti tre nuovi commi. Il **comma 6-bis** prevede che tali Commissari possano avvalersi dei poteri previsti per i commissari regionali dell'art. 1 del D.L. 196/2010, comma 2 (poteri finalizzati a garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti nella regione Campania) e 2-*bis* (poteri finalizzati a garantire la realizzazione di impianti nella regione Campania destinati alla produzione di energia mediante trattamenti termici di rifiuti). Ai sensi del **comma 6-ter** i Commissari *ad acta* possono promuovere la conclusione di accordi (accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del d. lgs. 267/2000 o altri accordi) fra i soggetti istituzionali interessati al fine di assicurare: l'accelerazione delle procedure, l'acquisizione degli impianti; la realizzazione delle opere complementari; il riconoscimento delle compensazioni ambientali e l'associazione degli enti locali per l'utilizzo degli impianti. Il **comma 6-quater** introduce il divieto – nelle more del completamento degli impianti e comunque per un periodo non superiore a 2 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione – di importazione nella Regione Campania di rifiuti speciali e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento. Il **comma 6-quinquies** dispone in merito alla definizione del contenzioso ancora in atto derivante dalle gestioni commissariali precedenti a quella per l'emergenza bonifiche a tutela delle acque nella Regione Campania.

ART. 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo)

- **comma 1:** reca norme volte all'utilizzo, come sottoprodotti, dei materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al D.M. 161/2012. L'assoggettamento al regime dei sottoprodotti può avvenire qualora vi sia la dimostrazione, da parte del produttore, del rispetto di talune condizioni, quali la certezza della destinazione per l'utilizzo e il rispetto di specifiche normative a tutela dell'ambiente e della salute.
- **comma 2:** prevede che il rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 1 sia attestato dal proponente o dal produttore tramite dichiarazione resa all'ARPA, precisando: le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito.
- **comma 3:** prevede che il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità territorialmente competenti il completo utilizzo, secondo le previsioni comunicate, delle terre e rocce da scavo.
- **comma 4:** prevede che il trasporto delle terre e rocce da scavo utilizzate come sottoprodotti sia accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto.
- **comma 5:** estende l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1-4 anche ai materiali da scavo derivanti da attività ed opere non soggette ad AIA o VIA.

ART. 49 (Proroga e differimento di termini in materia di "spending review")

- **comma 1:** dispone la proroga dei termini relativi all'applicazione della "spending review" alle società pubbliche strumentali. Inoltre, con il **comma 1-bis** è stata inserita una norma di interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 5 del D.L. 95/2012 (che pone a partire dal 2013 un tetto di spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio di autovetture e per i buoni taxi) escludendo l'applicazione alle società quotate ed alle loro controllate.
- **comma 2:** ha disposto il differimento al 31 dicembre 2013 del termine decorso il quale sono automaticamente soppressi gli enti, le agenzie e gli organismi che non sono già stati soppressi o riaccordati dagli enti territoriali.

ART. 49-bis (Misure per il rafforzamento della "spending review")

Sono introdotte delle modifiche alla disciplina in tema di spending review. Nello specifico, sono stati confermati gli organi cui è affidata l'attività in esame, vale a dire il Comitato Interministeriale (nel quale, peraltro, viene inserito anche il Ministro dell'Interno) ed il Commissario Straordinario la cui durata in carica, originariamente prevista in un anno, viene ora estesa a tre anni.

ART. 50 (Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti)

E' stata soppressa la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento dell'IVA da parte del subappaltatore.